

f) **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1995, n. 14**¹⁾
Regolamento di esecuzione alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sull'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ai servizi pubblici di trasporto non di linea

1)Pubblicato nel B.U. 16 maggio 1995, n. 24.

Art. 1 (Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea)

(1) È istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, che si articola nelle seguenti sezioni:

- a) conducenti di autovettura,
- b) conducenti di motocarozzetta,
- c) conducenti di natanti,
- d) conducenti di veicoli a trazione animale.

Art. 2 (Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità)

(1) È istituita, con sede presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano, la commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, composta dai seguenti membri:

- a) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante della ripartizione provinciale Traffico e trasporti;
- c) un rappresentante della ripartizione provinciale Artigianato;
- d) un rappresentante dell' ufficio della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della provincia di Bolzano;
- e) due rappresentanti designati dalle associazioni degli artigiani più rappresentative a livello provinciale.

(2) La commissione è nominata dalla Giunta provinciale e dura in carica tre anni. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta. Essa si riunisce, di norma, mensilmente, per accertare il possesso dei requisiti di idoneità dei richiedenti l'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 1.

Art. 3 (Esame di idoneità)

(1) Coloro che intendono sostenere l'esame di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente debbono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano, redatta su carta legale, con sottoscrizione autenticata in calce alla medesima ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In essa il candidato deve indicare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il numero di codice fiscale, la cittadinanza, la residenza nonché il domicilio presso il quale deve essergli fatta pervenire ogni comunicazione, il possesso del prescritto certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, allegandone copia.

(2) L'esame di idoneità consiste in una prova scritta, anche mediante quiz, o orale, e verte sulle seguenti materie:

- a) geografia stradale e fisica e toponomastica della provincia di Bolzano;
- b) regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori;
- c) accesso alla professione e suo esercizio;
- d) norme concernenti il collaudo, l' immatricolazione e la manutenzione dei veicoli, e la tutela dell'ambiente in relazione alla utilizzazione e manutenzione dei veicoli;
- e) sicurezza della circolazione e prevenzione degli incidenti, in base alla vigente normativa;
- f) provvedimenti da prendere in caso di incidenti;
- g) norme comportamentali nei confronti dell' utenza portatrice di handicaps.

(3) Il candidato che supera la prova d'esame di cui al comma 1 con un punteggio non inferiore a 36/60 consegue l'attestato di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea, per la sezione corrispondente.

(4) I candidati che non abbiano superato l'esame, possono ripresentare domanda di ammissione ad un'altra prova, non prima che siano decorsi due mesi dalla data della prova negativa. [2](#)

(5) L'attestato di cui al comma 3 è titolo per l'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 1.

2) Il comma 4 è stato modificato dall'art. 1 del [D.P.G.P. 3 giugno 1996, n. 20](#).

Art. 4 (Norma transitoria)

(1) Su segnalazione dei Comuni, sono iscritti d'ufficio nel ruolo di cui all'articolo 1, comma 1, nella corrispondente sezione, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultino titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.